

68.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	1442	Documento finale a conclusione dell'esame di atto comunitario (Approvazione in Commissione)	1442
Disegno di legge n. 1242 e concorrenti proposte di legge nn. 332, 653, 953, 1081, 1221:		Missioni vevoli nella seduta del 6 ottobre 1994	1441
(Articolo 1)	1427	Proposta di inchiesta parlamentare (Annunzio)	1441
(Emendamenti, subemendamento ed articolo aggiuntivo)	1428	Proposta di legge costituzionale (Assegnazione a Commissione in sede referente)	1442
(Articolo 2)	1432	Proposte di legge:	
(Articolo 3)	1432	(Adesione di un deputato)	1442
(Articolo 4)	1432	(Annunzio)	1441
(Emendamento ed articoli aggiuntivi)	1433	(Approvazione in Commissione)	1442
(Articolo 5)	1434		
(Emendamenti ed articolo aggiuntivo)	1436		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI USURA (1242)*

*GRASSO ED ALTRI — MODIFICHE AL CODICE PENALE IN
TEMA DI USURA (332)*

*NOVELLI ED ALTRI — NORME PER LA REPRESSIONE E LA
PREVENZIONE DEL REATO DI USURA (653)*

*NESPOLI ED ALTRI — MODIFICA DELL'ARTICOLO 644 DEL
CODICE PENALE IN MATERIA DI USURA (953)*

*LIA — MODIFICHE AL CODICE PENALE IN MATERIA DI
PREVENZIONE E DI REPRESSIONE DELL'USURA (1081)*

*ALIPRANDI — INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 644-TER
DEL CODICE PENALE IN TEMA DI USURA (1221)*

**ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

1. L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 644. — (*Usura*). — Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di una persona, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi usurari o altro profitto ingiusto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura ad una persona in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

Nella determinazione dell'interesse usurario concorrono anche i costi delle spese, delle commissioni, delle remunerazioni di ogni natura direttamente o indirettamente collegati all'erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo ed al secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se il colpevole ha agito nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria;

b) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

c) se gli interessi o i vantaggi usurari sono di valore superiore a sette volte e mezzo il tasso di sconto della Banca d'Italia;

d) se il colpevole ha agito approfittando dello stato di bisogno di una persona;

e) se il reato è consumato in danno di chi svolge attività imprenditoriale, artigianale, professionale o similare.

È sempre disposto il sequestro conservativo a norma dell'articolo 316 del codice di procedura penale di beni o immobili dell'imputato o di somme o cose a lui dovute per un valore pari alle somme costituenti il prodotto o il profitto del reato. Di tali somme è ordinata la confisca, a norma dell'articolo 240 del codice penale, qualora non venga esercitata, in sede penale, azione per le obbligazioni civili nascenti da reato o la stessa si estingua. Le somme confiscate sono devolute al fondo per i contributi in conto interessi destinato ad agevolare i mutui in favore delle persone offese dal reato di usura. La condanna importa le pene accessorie previste dagli articoli 30, 32-bis e 36 ».

2. L'articolo 644-bis del codice penale è abrogato.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESEN-
TATI ALL'ARTICOLO 1 DEL PROGETTO
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE

ART. 1.

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di una persona.

* 1. 1.

Grasso, Di Lello Finuoli.

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di una persona.

* 1. 2.

Paggini.

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di una persona.

* 1. 3. Acquarone, Pinza, Bindi, Lia,
Jervolino Russo.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: o di altra utilità con le seguenti: o di altri beni.

1. 4. Acquarone, Pinza, Bindi, Lia,
Jervolino Russo.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: interessi usurari o altro profitto ingiusto con le seguenti: interessi o profitti usurari.

1. 18.

Governo.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: o altro profitto ingiusto con le seguenti: o analoghi vantaggi economici.

1. 5. Pinza, Acquarone, Bindi, Lia,
Jervolino Russo.

Al comma 1, primo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: sempre che non ricorrano reati ancora più gravi.

1. 6.

Lia.

Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: ad una persona in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

* 1. 8.

Paggini.

Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: ad una persona in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

* 1. 9.

Grasso, Di Lello Finuoli.

Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere la parola: mobile.

1. 10.

Lia.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: L'interesse od il vantaggio si intende usurario quando è superiore al triplo del tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca d'Italia.

1. 11. Acquarone, Pinza, Bindi, Lia, Jervolino Russo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 19.

Dopo la parola: spese inserire le seguenti: , escluse quelle per imposte o tasse.

0. 1. 19. 1.

La Commissione.

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

« Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualunque titolo e delle spese, collegate alla erogazione del credito ».

1. 19.

Governo.

Al comma 1, quarto capoverso, lettera c), sostituire la parola: vantaggi con la seguente: profitti.

1. 23.

Governo.

Al comma 1, quarto capoverso, lettera c), sostituire le parole: sette volte e mezzo con le seguenti: sei volte.

1. 12.

Grasso, Di Lello Finuoli.

Al comma 1, quarto capoverso, lettera c), sostituire le parole: sette volte e mezzo con le seguenti: sette volte.

1. 20.

La Commissione.

Al comma 1, quarto capoverso, lettera c), sostituire le parole: sette volte e mezzo con le seguenti: otto volte.

1. 24.

Governo.

Al comma 1, quarto capoverso, lettera d), dopo la parola: bisogno inserire le seguenti: o delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

1. 13.

Paggini.

Al comma 1, quarto capoverso, aggiungere, infine, la seguente lettera:

f) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 3.

1. 14.

La Grua.

Al comma 1, sostituire il quinto capoverso con il seguente:

« È sempre disposto il sequestro a norma dell'articolo 316 del codice di procedura penale, di beni mobili o immobili dell'imputato o a lui dovuti per un valore pari alle somme costituenti il prodotto o il profitto del reato. Di tali beni nonché dei beni, corrispondenti all'eventuale maggiore valore degli interessi o altri profitti usurari, nei casi di condanna o applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del

codice di procedura penale, è ordinata la confisca a norma dell'articolo 240. Sono fatti salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. La condanna importa le pene accessorie previste dagli articoli 30, 32-bis e 36 ».

1. 21.

La Commissione.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. In relazione alle operazioni con gli istituti bancari e finanziari, per determinare gli interessi usurari si fa riferimento alla media ponderata dei tassi ufficiali di sconto praticati dalla Banca d'Italia durante il rapporto creditizio che va unitariamente considerato dall'apertura fino alla chiusura. Detto tasso unico di sconto medio va confrontato col tasso effettivo globale medio annuo praticato dall'istituto finanziatore; detto tasso effettivo globale, riferito ai soli movimenti di capitale verificatisi durante il rapporto, deve comprendere: i tassi nominali, i giorni di perdita di valuta comunque calcolati, le commissioni, i rimborsi spese forfettari, gli interessi anatocistici e in genere qualsiasi competenza comunque denominata. Ai fini del calcolo del tasso effettivo globale si considera l'intero rapporto creditizio intercorso con l'istituto finanziatore, unitariamente considerato, indipendentemente dal fatto se utilizzato a mezzo di una o più linee di credito. Si ha usura allorché il tasso effettivo globale accertato risulti superiore a tre volte il tasso unico di sconto medio di cui al presente comma. L'accertamento del tasso effettivo globale deve dal giudice essere affidato a esperti iscritti nell'apposito albo di consulenti del giudice in materia bancaria, esistente presso ogni tribunale; in mancanza, a esperti di provata esperienza nel campo bancario, ma non a funzionari della Banca d'Italia, alla quale compete il compito di vigilanza sugli istituti di credito e sulle finanziarie iscritte nel relativo albo. Per la perseguibilità del reato non

occorre il concorso di altre condizioni, essendo sufficiente ed idonea la presenza del tasso usurario.

1. 7.

Lia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 644-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 644-bis. — (Definizione di pattuizioni usuraie). — È usuraia la pattuizione, a titolo di corrispettivo per una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, di interessi o altri vantaggi nella misura superiore al tasso trimestrale fissato, per operazioni di stessa natura o di rischio, con decreto del Ministro del tesoro, su parere della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia esprime il parere di cui al primo comma sulla base delle rilevazioni effettuate e comunicate mensilmente dall'Ufficio Italiano Cambi e sulla base del tasso marginale di interesse (TAEG) rilevato su un campione di società finanziarie iscritte all'albo istituito presso il Ministero del tesoro.

Le società finanziarie hanno l'obbligo di trasmettere mensilmente all'Ufficio Italiano Cambi i tassi di interesse e tutte le condizioni praticate nei prestiti all'utente come capitale netto erogato, commissioni, spese, assicurazioni, eventuali interessi di mora. ».

1. 15.

Paggini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Su richiesta della parte lesa che ha presentato denuncia per usura, il giudice competente può disporre la sospensione per il periodo di un anno di eventuali procedure concorsuali o esecutive in corso. Il tribunale dichiara la sospensione con ordinanza, salvo che sia intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento, di omolo-

gazione del concordato, di liquidazione coatta o che sia stata distribuita la somma ricavata dall'esecuzione.

1. 16.

Grasso, Di Lello Finuoli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Il secondo comma dell'articolo 1815 del codice civile è abrogato.

1. 22.

La Commissione.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

4. Il secondo comma dell'articolo 1815 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Se sono convenuti interessi usurari, nella misura indicata dall'articolo 644 del codice penale, il contratto è nullo ed il mutuatario ha diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di interesse.

Nel caso in cui i pagamenti effettuati non abbiano ancora assicurato il ristoro della somma capitale mutuata, al mutuatario è riconosciuto a titolo di penale il diritto di ritenzione sulla somma residua ».

1. 17.

Grasso, Di Lello Finuoli.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 501.

1. 01.

Governo.

**ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

1. Nell'articolo 32-*quater* del codice penale, dopo la parola: « 640-*bis*, » è inserita la seguente: « 644, ».

**ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

1. Nella lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo le parole: « reati di ingiuria, minaccia, » è inserita la seguente: « usura, ».

2. Nel comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, le parole: « dei delitti di cui agli articoli 629, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale ».

**ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

1. Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, le parole: « ovvero ai soggetti indicati nel numero 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i

proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 648-*bis* o 648-*ter* del codice penale, ovvero quella di contrabbando. » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 644, 648-*bis* o 648-*ter* del codice penale, ovvero quella di contrabbando. ».

2. All'articolo 3-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 24 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: « ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluni dei delitti previsti dagli articoli 416-*bis*, 629, 630, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2, »;

b) nel comma 2, le parole: « persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-*bis*, 629, 630, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, » sono sostituite dalle seguenti: « persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-*bis*, 629, 630, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, ».

3. Nel primo comma dell'articolo 7 della citata legge n. 575 del 1965, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo la parola: « 640-*bis*, » è inserita la seguente: « 644, ».

EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Il prefetto territorialmente competente ha facoltà di richiedere informazioni alla Banca d'Italia circa modalità di erogazione dei crediti bancari a favore di soggetti che risultino indagati per esercizio di attività usuraria.

4. 2. Acquarone, Pinza, Bindi, Lia, Jervolino Russo.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Se nel corso delle indagini emerge che la mancata concessione di credito da parte degli istituti non è motivata dalla normale cautela del buon amministratore, il giudice trasmette copia degli atti di competenza alla Banca d'Italia per gli interventi amministrativi eventualmente necessari.

4. 01.

Grasso, Di Lello Finuoli.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. Per i soggetti non censiti dalla centrale rischi gli istituti di credito sono tenuti ad ultimare il procedimento di concessione del credito entro tre mesi. In caso di diniego, l'ente deve darne comunicazione giustificativa al richiedente, il quale potrà riattivare la procedura con istanza motivata. Nello svolgimento delle trattative le parti devono comportarsi secondo buona fede.

4. 02.

Grasso, Di Lello Finuoli.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

1. La banca ha facoltà di recedere motivatamente in qualsiasi momento, con comunicazione scritta, dalle operazioni di apertura di credito, ancorché concesse a tempo determinato, nonché di ridurle o di sospenderle alle medesime condizioni; per il pagamento di quanto è dovuto è dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a trenta giorni a far tempo dalla ricezione della comunicazione.

4. 03.

Grasso, Di Lello Finuoli.

**ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottare a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso le tesorerie provinciali dello Stato, un fondo per contributi in conto interessi destinato ad agevolare i mutui in favore delle persone offese dal reato di usura. Con lo stesso decreto, sono individuati gli istituti di credito autorizzati ad erogare detti mutui.

2. Possono godere dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo, coloro che hanno presentato denuncia contro i responsabili del reato previsto dall'articolo 644 del codice penale commesso in loro danno.

3. La concessione del contributo è autorizzata dal prefetto della provincia ove risiede il richiedente o dove è stato commesso il fatto denunciato, tenuto conto della situazione di fatto e della personalità dell'istante. Alla domanda sono allegate copie della denuncia e della domanda di mutuo presentata ad un istituto di credito con l'indicazione del tasso di interesse richiesto. Non può essere autorizzata la concessione di contributi quando sussistono le condizioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere *c)* e *d)*, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata nel termine di trenta giorni dalla

ricezione della domanda o dalla data di presentazione da parte dell'interessato della documentazione integrativa che sia stata richiesta, ed è comunicata anche all'istituto di credito.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, la domanda si intende rigettata.

6. Quando accoglie la domanda, il prefetto, ai fini di cui al comma 9, richiede all'autorità giudiziaria di comunicargli l'esito del procedimento penale in corso.

7. Gli istituti di credito autorizzati, stabilito l'importo del mutuo, comunicano alla tesoreria provinciale dello Stato e all'interessato l'ammontare degli interessi.

8. I mutui hanno durata non superiore a cinque anni. I pagamenti avvengono con rate trimestrali. Gli interessi applicabili sono quelli medi di sistema vigenti tempo per tempo. Detti finanziamenti sono assistiti da garanzia sussidiaria dello Stato.

9. Salvo il caso che sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione, l'azione esecutiva promossa dal soggetto che, nella denuncia di cui al comma 2, è indicato quale autore del reato, non può avere ad oggetto le somme erogate con il finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato e non ancora restituite, ovvero altri beni per un importo di pari valore. La disposizione si applica qualunque sia il titolo posto a fondamento dell'azione, salvo i diritti dei terzi in buona fede; restano in ogni caso ferme le norme che regolano i rapporti fra il terzo e il debitore esecutato.

10. I provvedimenti di archiviazione e le sentenze di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione che definiscono i procedimenti per il reato di usura sono comunicati al prefetto che ne

abbia fatto richiesta a norma del comma 6 del presente articolo, il quale procede alla revoca dell'autorizzazione ed ingiunge al beneficiario, nelle forme previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto applicabili, la restituzione delle somme già erogate dal fondo.

11. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire

10.000 milioni per l'anno 1994 e in lire 20.000 milioni per gli anni successivi, si provvede con imputazione rispettivamente al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni 1995 e seguenti.

La Commissione ne propone lo stralcio.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. È istituito presso le tesorerie provinciali dello Stato il « fondo per contributi in conto interessi destinato ad agevolare i mutui in favore delle persone offese dal reato di usura ».

2. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1 e i presupposti e le procedure per l'erogazione dei contributi saranno disciplinati con un disegno di legge che il Governo presenta alle Camere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. 3.

La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. È istituito presso le tesorerie provinciali dello Stato il « Fondo per contributi in conto interessi destinato ad agevolare i mutui in favore delle persone offese dal reato di usura ».

2. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1 e i presupposti e le procedure per l'erogazione dei contributi sono disciplinati con legge successiva. Il relativo disegno di legge è presentato dal Governo alle

Camere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. 3. (Nuova formulazione).

La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. È istituito presso le tesorerie provinciali dello Stato il « Fondo per contributi in conto interessi destinato ad agevolare i mutui in favore delle persone offese dal reato di usura ».

2. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1 e i presupposti e le procedure per l'erogazione dei contributi sono disciplinati con legge successiva.

5. 3. (Terza formulazione).

La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottare a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione di cui al decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni,

un fondo per l'erogazione di mutui senza interessi in favore delle persone offese dal reato di usura.

2. Possono godere dei mutui di cui al comma 1 coloro che svolgendo un'attività imprenditoriale, artigianale, professionale o similare, hanno presentato denuncia per fatti usurari avvenuti dal 1° ottobre 1993.

3. La concessione del mutuo è vincolata all'utilizzazione delle somme con l'attività economica della parte offesa dal reato d'usura. Il mutuo è comunque subordinato alla condizione soggettiva di avere acceduto al prestito trovandosi in condizioni di difficoltà economica e finanziaria.

4. La concessione del mutuo è autorizzata nelle modalità e con le forme previste dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dalla presente legge. Alla domanda sono allegare copie della denuncia e un piano di investimento e di utilizzo economico delle somme anticipate. Non può essere autorizzata la concessione di contributi quando sussistono le condizioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

5. Il mutuo è concesso entro trenta giorni dalla presentazione di copia del decreto che dispone il giudizio a carico dell'usuraio.

6. La concessione del mutuo è disposta a seguito del decreto che dispone il giudizio dell'usuraio. Nel caso di sentenza definitiva di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione che definiscono i procedimenti per il reato di usura il giudice dà comunicazione al Fondo il quale procede alla revoca della concessione ed ingiunge al beneficiario, nelle forme previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto applicabili, la restituzione delle somme già erogate. In maniera analoga si procede nei casi in cui la parte offesa che ha goduto del contributo risulti avere acceduto nuovamente a prestiti usurari o aver utilizzato

le somme in maniera difforme da quanto previsto nel piano di investimenti di cui al comma 4 del presente articolo.

7. Il Fondo interviene con un mutuo pari, nel massimo, al 50 per cento del danno subito come parte interessi usurari.

8. I mutui hanno durata non superiore a cinque anni. I pagamenti avvengono con rate trimestrali. Gli interessi non sono applicabili sui mutui concessi.

9. Salvo il caso che sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione, l'azione esecutiva promossa dal soggetto che, nella denuncia di cui al comma 2, è indicato quale autore del reato, non può avere ad oggetto le somme erogate con il mutuo di cui alla presente legge e non ancora restituite, ovvero altri beni per un importo di pari valore. La disposizione si applica qualunque sia il titolo posto a fondamento dell'azione, salvo i diritti dei terzi in buona fede; restano in ogni caso ferme le norme che regolano i rapporti fra il terzo e il debitore esecutato.

10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le somme già imputate al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni 1995 e seguenti.

5. 1.

Grasso, Di Lello Finuoli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottare a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso le tesorerie provinciali dello Stato, un fondo in favore delle persone offese dal reato di usura.

2. Possono godere di tali interventi coloro che hanno presentato denuncia con-

tro i responsabili del reato previsto dall'articolo 644 del codice penale commesso in loro danno.

3. La decisione in proposito è assunta dal prefetto della provincia ove risiede il richiedente o dove è stato commesso il fatto denunciato, tenuto conto della situazione di fatto e della personalità dell'istante. Alla domanda sono allegate copie della denuncia e della domanda di mutuo presentata ad un istituto di credito con l'indicazione del tasso d'interesse richiesto. Non può essere autorizzata la concessione di contributi quando sussistono le condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il prefetto provvede su parere obbligatorio di una commissione costituita da rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative del mondo economico e della assistenza alle famiglie.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata nel termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda o dalla data di presentazione da parte dell'interessato della documentazione integrativa che sia stata richiesta.

5. Decorso il termine di cui al comma 4 la domanda si intende rigettata.

5. 2. Acquarone, Pinza, Bindi, Lia, Jervolino Russo.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. A favore di enti morali e associazioni anche non riconosciute i cui associati, amministratori o promotori non siano nelle condizioni di decadenza o sospensione previste dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1990, n. 55, aventi come scopo l'azione di contrasto e la prevenzione dell'usura a favore dei soggetti non beneficiari dell'articolo 5 della presente legge, e che a tale scopo costituiscono un fondo di garanzia per l'ottenimento di credito da banche e società finanziarie, è concesso annualmente un contributo diretto ad aumentare la disponibilità del fondo stesso. Il contributo è erogato nella misura del 10 per cento dei finanziamenti assistiti da garanzia da parte di detti enti. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire un miliardo per il 1994, e in lire 10 mila milioni per gli anni successivi si provvede con imputazione al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni 1995 e seguenti.

5. 01.

Grasso, Di Lello Finuoli.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 6 ottobre 1994.**

Aloi, Asquini, Vincenzo Bianchi, Biondi, Bonato, Bonino, Borghezio, Brugger, Cabrini, Capitaneo, Cicu, Comino, Costa, De Angelis, de Ghislanzoni Cardoli, Di Capua, D'Onofrio, Ferrara, Fiori, Floresta, Fogliato, Galli, Gasparri, Gnutti, Latronico, Marano, Maroni, Maticena, Matteoli, Mattina, Mazzetto, Melandri, Meo Zilio, Onnis, Parisi, Parlato, Peretti, Antonio Rastrelli, Rocchetta, Rodeghiero, Savarese, Scarpa Bonazza Buora, Stroili, Teso, Turrone.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 5 ottobre 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SCERMINO ed altri: « Norme in materia di autenticazione delle sottoscrizioni per i referendum e le consultazioni elettorali » (1385);

CHERIO ed altri: « Interventi a favore del Museo nazionale del cinema "Fondazione Maria Adriana Prolo" di Torino » (1386);

SBARBATI: « Norme per l'ammissione al riscatto dei periodi non coperti da contribuzione per gli esercenti l'attività di agente e rappresentante di commercio » (1387);

SBARBATI e UGOLINI: « Ordinamento della professione di educatore fisico » (1388);

DELLA VALLE: « Introduzione dell'articolo 10-bis nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dopo due legislature consecutive di deputati e senatori » (1389);

SANDRONE ed altri: « Nuove norme in materia di smaltimento dei rifiuti » (1390);

SANDRONE ed altri: « Norme per il riordino organizzativo del parco del Gran Paradiso » (1391);

BENETTO RAVETTO ed altri: « Norme per la difesa dei boschi dagli incendi » (1392);

FRANZINI TIBALDEO e CERESA: « Divieto di vinificazione dell'uva da tavola e disapplicazione dei decreti del ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 agosto 1976 e 22 novembre 1976, concernenti la vinificazione di uva da tavola, e del decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste 16 marzo 1992, relativo alle misure per i prodotti vitivinicoli destinati alla commercializzazione nell'ambito dell'Unione europea » (1393).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di inchiesta parlamentare.**

In data 5 ottobre 1994 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare dai deputati:

MUSSOLINI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione dell'immigrazione in Italia » (doc. XXII, n. 13).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato ad una proposta di legge.

La proposta di legge PASETTO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla regolarità degli atti della Federazione italiana gioco calcio e del CONI » (1166) (annunziata nella seduta dell'8 settembre 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato MITOLO.

Assegnazione di una proposta di legge costituzionale a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge è deferita alla sottoindicata Commissione permanente in sede referente:

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CORLEONE ed altri: « Modifica dell'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza » (1372).

Approvazioni in Commissione.

Nella riunione di ieri 5 ottobre delle Commissioni riunite II (Giustizia) e IV

(Difesa), in sede legislativa, è stato approvato il seguente progetto di legge:

S. 108. — SALVATO ed altri: « Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra » (approvato dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e IV (Difesa) del Senato della Repubblica) (1227), con l'assorbimento delle proposte di legge: SCALIA: « Abrogazione delle norme sulla pena di morte nei codici penali militari » (81); SCOZZARI e DANIELI: « Abolizione delle norme sulla pena di morte nei codici penali militari » (287); PECORARO SCALIO ed altri: « Abolizione delle norme sulla pena di morte nei codici penali militari » (801), che pertanto saranno cancellate dall'ordine del giorno.

La XIII Commissione permanente (Agricoltura), nella seduta del 4 ottobre 1994, ha approvato, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, il documento finale a conclusione dell'esame del seguente atto comunitario:

COM(94)292 — Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (doc. XVIII, n. 4).

Questo documento, a norma del medesimo articolo 127 del regolamento, sarà stampato, distribuito e comunicato al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente del Consiglio dei ministri.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.